



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Notifica dell'impugnazione eseguita presso il difensore della parte in quel momento già cessato: quali conseguenze?

A condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita, il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun

*collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (nella specie - caso in cui la notifica dell'atto d'impugnazione viene eseguita presso il difensore della parte in quel momento già cessato - la corte d'appello, lì dove ha ritenuto che la notificazione dell'atto d'appello fosse inesistente perchè effettuata in un luogo che non aveva alcun collegamento l'appellata, non ha considerato che, al contrario, i vizi relativi all'individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell'atto d'appello, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).*

NDR: in argomento Cass. SU n. 14916 del 2016 e Cass. n. 5663 del 2018.

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.11.2020, n. 27311**

*...omissis...*

Fatti di causa

La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello che Roma Capitale aveva proposto nei confronti della sentenza con la quale, il 10/5/2013, il tribunale di Roma aveva accolto la domanda di usucapione proposta da *omissis*.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l'appellata, costituitasi alla prima udienza, aveva "innanzitutto" eccepito l'inesistenza della notificazione dell'atto d'appello, ha osservato che: l'avv. *omissis*, all'udienza dell'1/7/2011, come emerge dal relativo verbale, aveva depositato rinuncia al mandato da parte dell'avv. *omissis* (il quale, in precedenza, unitamente all'avv. *omissis*,

aveva rappresentato la *omissis*) ed aveva, quindi, precisato di essere rimasto l'unico difensore della *omissis*, indicando, quale nuovo domicilio eletto, il suo studio a *omissis*; la rinuncia dell'avv. *omissis*. e l'indicazione del nuovo domicilio erano stati ribaditi nella (seconda) comparsa conclusionale.

Nè rileva, ha aggiunto la corte, il fatto che l'udienza nella quale l'avv. *omissis* aveva depositato la rinuncia al mandato dell'avv. *omissis* era stata irritualmente tenuta in quanto proveniente da un'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo non comunicata alla controparte: il giudice istruttore, infatti, alla successiva udienza dell'8/2/2012, ha disposto la comunicazione della "nuova data d'udienza" al Comune, il quale, a seguito della regolarizzazione dell'attività processuale, è comparso all'udienza successiva e ben poteva, quindi, semplicemente visionando i precedenti verbali, avvedersi della rinuncia del precedente codifensore e della elezione di un nuovo domicilio, tanto più che tali circostanze sono state ribadite nella seconda comparsa conclusionale.

La corte, quindi, pur dando atto che la rinuncia al mandato dell'avv. *omissis* non compare nell'indice del fascicolo di parte nè si rinviene agli atti, ha ritenuto che il Comune di Roma era stato ritualmente edotto tanto del fatto che l'unico difensore dell'attrice era rimasto solo l'avv. *omissis*, quanto del fatto che il nuovo domicilio eletto era quello di *omissis*.

A fronte di tali emergenze, la corte d'appello ha ritenuto che l'atto d'appello proposto da Roma Capitale, essendo stato notificato dapprima all'avv. *omissis*, presso lo studio dello stesso, in data 20/4/2014, e poi all'avv. *omissis*, in data 7/5/2014, presso l'indirizzo *omissis*, senza esito positivo per "irreperibilità del destinatario", fosse inammissibile perchè le predette notifiche erano entrambe inesistenti: - la prima, perchè effettuata ad un difensore, e cioè l'avv. *omissis*, che, a seguito della sua rinuncia e della conseguente persistenza del mandato difensivo in capo al solo avv. *omissis*, non aveva più alcun rapporto con la parte; la seconda, perchè effettuata in un luogo che non aveva alcun collegamento con l'avv. *omissis*, il cui domicilio risultava essere in piazzale delle *omissis*.

L'inesistenza delle notificazioni, non essendo suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, non poteva che comportare, ha concluso la corte, l'inammissibilità dell'appello.

Roma Capitale, con ricorso notificato in data 8/4/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

*omissis* ha resistito con controricorso e depositato memoria.

### Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art. 85 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/o correlate", in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, pur avendo dato atto che la rinuncia al mandato dell'avv. *omissis* non compare nell'indice del fascicolo di parte nè si rinviene agli atti, ha tuttavia ritenuto che tale rinuncia esistesse e fosse stata validamente ed efficacemente formulata sul mero presupposto che la stessa era stata menzionata nel verbale dell'udienza tenutasi in data 1/7/2011 senza, peraltro, che il Comune vi avesse partecipato per la mancata comunicazione dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. La corte d'appello, però, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha violato le norme previste dall'art. 88 c.p.c. e art. 2697 c.c., dal momento che, in mancanza di prova certa, avrebbe dovuto ritenere che l'avv. *omissis* era ancora il difensore della *omissis*. Il Comune, del resto, come si evince dall'art. 85 c.p.c., avrebbe dovuto essere formalmente edotto della rinuncia al mandato dell'altra parte, nè risulta che la rinuncia al mandato sia stata comunicata alla *omissis* nè tanto meno che la stessa parte, una volta ricevuta tale comunicazione, si sia determinata a sostituire il difensore rinunciataro ovvero a concentrare tutte le attività defensionali in capo ad un unico difensore.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.p., comma 3, in combinato disposto con l'art. 24 Cost. e delle norme connesse e/o correlate", in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non

ha considerato che l'atto di citazione in appello, pur se notificato ad un indirizzo errato e quindi non collegato al destinatario, aveva comunque in concreto raggiunto il suo scopo con la conseguenza che, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 3, lo stesso non poteva essere considerato nullo. D'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la notificazione eseguita presso una persona ed un luogo che non hanno alcun riferimento con il destinatario, non può essere considerata inesistente trattandosi di una sanzione del tutto estranea al diritto positivo il quale conosce, come massima sanzione, la nullità, tanto più se l'atto ha conseguito il suo scopo, che è quello di provocare la presa di conoscenza dell'atto notificato al suo destinatario, e quest'ultimo si sia, poi, sostituito formalmente in giudizio, con conseguente effetto sanante ex tunc. In ogni caso, ha concluso la ricorrente, la notifica dell'atto d'appello all'avv. *omissis* è stata eseguita all'indirizzo risultante nell'epigrafe della sentenza appellata per cui il relativo errore doveva essere considerato come scusabile e comportare la rimessione in termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello a meno che l'appellato non si fosse costituito così sanando il relativo vizio.

Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo.

Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che - a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita (Cass. n. 5663 del 2018 in motiv.) - il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. SU n. 14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018).

La corte d'appello, quindi, lì dove ha ritenuto che la notificazione dell'atto d'appello proposto da Roma Capitale fosse inesistente perchè effettuata in un luogo (e cioè - come dalla stessa accertato - "lo studio dell'avv. *omissis* ") che non aveva alcun collegamento l'appellata, non ha considerato che, al contrario, i vizi relativi all'individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell'atto d'appello, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario (come accade proprio nel caso in cui la notifica dell'atto d'impugnazione viene eseguita presso il difensore della parte in quel momento già cessato: cfr., sul punto, la citata sentenza delle Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sulla questione se la notificazione del ricorso in cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anzichè presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, sia affetta da inesistenza giuridica o, come poi ha ritenuto, da nullità sanabile con l'avvenuta costituzione della parte medesima; peraltro, ma il principio esposto dalle Sezioni Unite è stato ritenuto estensibile alla notifica degli altri atti: cfr. in tal senso anche Cass. n. 23968 del 2017), ricadono, come detto, sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata, anche se compiuta al (solo) fine di eccepire la nullità.

La sentenza impugnata, quindi, non essendosi attenuta al principio esposto, dev'essere, come tale, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

